

In continuazione di seduta il Presidente sottopone all'approvazione la seguente proposta di deliberazione concernente l'argomento in oggetto correlata di parere di cui all'articolo n. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

II CONSIGLIO DELL'UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ

PREMESSO

- che l'art. 23 comma 4 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto all'art. 33 del d.lgs. 163/2006 l'obbligo, inizialmente per i soli Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di affidare ad una centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- che il comma 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato da ultimo dall'art. 23 bis della l. 114/2014, il quale dispone: *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione."*

VISTO che il comma 1 dell'art. 23-ter, legge n. 114 del 2014, dispone che la norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori;

CONSIDERATO

- che l'Unione intende istituire nella propria struttura la centrale di committenza per la gestione coordinata delle attività connesse all'acquisizione di beni, servizi e lavori;
- che l'art. 30 del d.lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengono determinati: -i fini; -la durata; -le forme di consultazione tra gli enti contraenti; -i loro rapporti finanziari; -gli obblighi e le garanzie reciproche;
- che la Convenzione, è uno strumento flessibile e facilmente adattabile alle innovazioni tecnologiche ed organizzative legate all'affermarsi dei processi di digitalizzazione della PA e, pertanto, il più congeniale agli obiettivi di semplificazione e di riduzione della spesa pubblica, in contesto di valorizzazione delle autonomie locali;
- che la formula convenzionale è di sicuro interesse per gli Enti aderenti di qualsiasi dimensione anche a prescindere dalle disposizioni di cui in premessa;
- la Convenzione va approvata con deliberazione consiliare e non prevede indennità;

ATTESO che la convenzione in allegato riserva ai singoli Comuni aderenti il controllo delle rispettive fasi di programmazione, gestione e monitoraggio degli appalti, rimettendo alla centrale di committenza le sole attività e funzioni relative alla gestione delle procedure di gara;

VISTO lo schema di convenzione per la gestione associata delle procedure di gara per l'acquisizione di beni, servizi e lavori attraverso la costituzione di una Centrale unica di committenza di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;


RITENUTO di poter approvare lo schema di convenzione;

VISTI inoltre le disposizioni dello Statuto e del regolamento di organizzazioni degli uffici e dei servizi;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile dell'area economico-finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. Di approvare lo schema di Convenzione per l'esercizio associato delle procedure di gara per l'acquisizione di beni, servizi e lavori attraverso la costituzione di una Centrale unica di committenza di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
3. Di dare mandato al Responsabile di trasmettere ai Comuni dell'Unione il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza;
4. Di incaricare il Presidente alla sottoscrizione, per conto dell'Unione, della richiamata convenzione, autorizzando fin d'ora eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della sottoscrizione;
5. Di dare mandato alla Giunta di adottare tutti gli atti organizzativi di attuazione della convenzione allegata alla presente, previo accordo in sede di Conferenza dei Sindaci;
6. Di dichiarare, con successiva votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

In merito alla sopra scritta proposta di deliberazione concernente l'argomento in oggetto, correlata dal parere di cui all'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il responsabile del servizio preposto esprime parere favorevole e firma per conferma 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ

Con votazione che da il seguente esito: **9** voti favorevoli, **1** astenuto (Di Rollo) resi per alzata di mano dai **10** componenti il Consiglio presenti e votanti su **15** assegnati di cui **14** in carica,

Immediata esecutività : **1** astenuto (Di Rollo) resi per alzata di mano dai **10** componenti il Consiglio presenti e votanti su **15** assegnati di cui **14** in carica

DELIBERA

Di approvare la sopra scritta proposta di deliberazione concernente l'argomento in oggetto.

Letto, confermato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Libero MAZZAROPPI



IL SEGRETARIO
Dott.ssa Valentina LEPORE

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prot. 192 viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi;
- viene trasmessa ai Comuni aderenti all'Unione.

Piedimonte San Germano, 10/12/14

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Valentina LEPORE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/12/14

- decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)
- viene assegnata per l'esecuzione al Responsabile Servizio Amministrativo

Piedimonte San Germano, 10/12/14

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Valentina LEPORE

<input checked="" type="checkbox"/>	Originale
<input type="checkbox"/>	Copia conforme dell'originale

Piedimonte San Germano, 10/12/14

IL SEGRETARIO

UNIONE CINQUECITTÀ

Provincia di Frosinone

tra i Comuni di

Aquino, Colle San Magno, Piedimonte San Germano, Roccasecca, Villa Santa Lucia

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE
<input type="checkbox"/>	COPIA

N. 25

OGGETTO APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI SERVIZI E LAVORI

L'anno duemilaquattordici, il giorno tre del mese di dicembre, alle ore 16,00, in Piedimonte San Germano, nella Sala Consiliare del predetto Comune, convocato dal Presidente nei modi di legge, si è riunito il Consiglio dell'Unione Cinquecittà in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

	P	A		P	A
MAZZAROPPI Libero - Presidente	X		DE CAROLIS Cinzia	X	
GIORGIO Giovanni - V. Presidente		X	DI ROLLO Rocco	X	
IACOVELLA Domenico - Assessore	X		GENTILE Oreste	X	
IANNARELLI Antonio - Assessore		X	META Franco	X	
DI ADAMO Antonio	X		MORELLI Antonio		X
CAMBONE Pietro	X		TANZILLI Fabio Dante Mario	X	
CAPUANO Leonardo	X		VALLEROTONDA Angelo	X	
DI NOTA Antonio Assessore esterno	X				

Assume la Presidenza il Presidente Libero MAZZAROPPI
Partecipa il Segretario Dott.ssa Valentina LEPORE

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, a seguito di appello nominale:

- designa scrutatori i consiglieri : DI ADAMO – CAPUANO - VALLEROTONDA
- sottopone al Consiglio la proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE PROCEDURE
DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE
DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E
SERVIZI**

PREMESSO CHE

il vigente quadro normativo:

- **l'art. 33 comma 3 del D.Lgs. 163/06** prevede che “ **gli enti locali** ... non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante”, ...” ma possono affidare le funzioni di stazioni appaltanti di LL.PP. ai servizi integrati SIT o alle province, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza”
- **l'art.13 della legge 13 agosto 2010, n.136**, “Piano straordinario contro le mafie” promuove l'istituzione della Stazione Unica appaltante (S.U.A.) per assicurare trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici e per prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;
- **il D.P.C.M. del 30 giugno 2011** definisce le funzioni della S.U.A. prevedendo la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture, facendo ricorso a centrale di committenza le cui funzioni di stazioni appaltanti da affidarsi ai servizi integrati SIT o alle province con il coinvolgimento delle prefetture;
- **il comma 88° dell'art.1 della legge 7 aprile 2014, n. 56** in materia di disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, che prevede “la provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;
- **l'art. 9, comma 4° del d.l. n. 24 aprile 2014, n.66**, convertito in legge n° 89 del 23 giugno /2014 ha sostituito il comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. 163/06 prevedendo che “**i Comuni non capoluogo di provincia** procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma”;

CONSIDERATO CHE

- attraverso la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori con lo strumento dell'unica centrale di committenza è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale e ad innalzare il livello di prevenzione delle

infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici;

- attraverso una struttura altamente qualificata si assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, che permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;
- tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzazione delle risorse (umane, finanziarie e strumentali) e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;
- la costituzione di un'unica centrale di committenza e degli appalti è l'espressione di una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;

Le amministrazioni comunali di....., al fine di dare attuazione alle prescrizioni di cui all'articolo 33, comma 3 bis del d.lgs. 163 e successive modifiche convengono con l'Unione Cinquecittà quanto segue:

Articolo 1. Oggetto

1. I Comuni di e l'Unione Cinquecittà convengono di istituire presso la sede dell'Unione la Centrale unica di committenza (di CUC) al fine di esercitare la gestione associata delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante apposita convenzione.
2. Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli:
 - a) deliberazione del Consiglio dell'Unione n.del
 - b) deliberazione del Consiglio comunale n..... del.....
 - c) deliberazione del Consiglio comunale n..... del.....
 - d) deliberazione del Consiglio comunale n..... del.....
 - e)

Articolo 2. Finalità

1. La gestione associata della funzione fondamentale di cui all'articolo 1 è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) migliorare l'analisi del fabbisogno e offrire una risposta più organica e strutturata allo stesso;
 - b) migliorare la qualità dei servizi mediante la realizzazione e l'attuazione di standard uniformi;
 - c) ridurre i costi per l'erogazione dei servizi, realizzando a regime economie di scala;
 - d) maggiore specializzazione e responsabilizzazione degli uffici attraverso la valorizzazione delle competenze del personale addetto;

- e) favorire la semplificazione dei processi amministrativi in particolare attraverso azioni di dematerializzazione e digitalizzazione;
- f) favorire le regole di interoperabilità e cooperazione applicativa e la riorganizzazione del back-office pubblico nell'ottica delle gestioni collaborative dei servizi;
- g) maggiore "peso" contrattuale ai Comuni associati nei confronti di altri enti e istituzioni;
- h) maggiori possibilità di accedere a finanziamenti;
- i) maggiore visibilità del territorio attraverso attività congiunte di programmazione e sviluppo;
- j) favorire il ricorso a procedure di aggiudicazione per l'organizzazione di un servizio territorialmente più ampio con conseguenti e oggettivi risparmi.

Articolo 3. Funzioni e ambito territoriale

1. La presente convenzione disciplina l'esercizio della gestione associata delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi e il trasferimento dei relativi servizi all'Unione che assume la responsabilità della centrale unica di committenza.
2. L'esercizio associato, riguarda tutte le procedure di gara, senza eccezione, né per i casi di urgenza, né in relazione al loro valore. Restano escluse le procedure relative agli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria (€ 207.000) mediante strumenti informatici/procedure interamente telematiche (Mepa, Consip o altro soggetto aggregatore) ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis del d.lgs. 267/2000.
3. Fermo restando i rapporti di collaborazione sopra indicati, restano di esclusiva competenza degli enti aderenti, sia la fase che precede la predisposizione degli atti di gara (nomina del responsabile unico dei procedimenti, programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, determinazione a contrattare e le relative procedure, ecc.), sia la fase che segue (stipula del contratto, consegna dei lavori, direzione dei lavori, contabilità, collaudo, ecc.). In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:
 - a) la nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) ex art. 10 del d.lgs. n. 163/2006;
 - b) la programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, la redazione e l'approvazione dei progetti e di ogni atto e elaborato che ne costituiscono presupposti, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
 - c) la scelta della procedura, la redazione dei bandi e dei capitolati;
 - d) l'adozione della determina a contrattare con l'approvazione degli schemi di bando e di lettera d'invito;
 - e) la stipulazione del contratto di appalto, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata;
 - f) l'affidamento della direzione dei lavori o dell'esecuzione dei servizi;
 - g) ogni adempimento connesso alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
 - h) la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere;
 - i) gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, dei servizi e forniture ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento;
 - j) comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del d.lgs. n. 163/2006;
 - k) risposta alla eventuali FAQ relative all'attività progettuale e volte ad ottenere chiarimenti sui contenuti dei bandi di gara e dei relativi allegati.

4. L'ente aderente può delegare all'attività di validazione tecnica ed amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico.
5. L'ente aderente potrà avvalersi del supporto della stazione appaltante nell'esame di eventuali proposte di varianti (in corso di esecuzione del contratto, in corso d'opera, progettuali in sede di offerta).
6. In caso di appalto da aggiudicare, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni, che l'Unione ritenerà opportuno inserire nella commissione giudicatrice. Tali oneri saranno riportati nei quadri economici della spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dallo stesso Ente aderente.
7. L'ambito territoriale della gestione associata viene individuata nel territorio dei Comuni firmatari del presente atto.
8. Le funzioni di cui alla presente Convenzione sono trasferite dai Comuni associati all'Unione Cinquecittà.

Articolo 4. Organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune

1. Per le finalità di cui all'art. 1, l'Unione provvede ad individuare con propri provvedimenti la collocazione organizzativa, la sede e il responsabile della Centrale unica di committenza e provvede a dotarlo di risorse umane e strumentali adeguate all'espletamento dei compiti ad esso affidati.
2. L'ufficio della centrale di committenza costituisce lo strumento mediante il quale viene assicurata l'operatività della presente Convenzione e predispone tutti gli atti, le procedure e i provvedimenti relativi alle procedure di gara gestite.
3. Ad esso compete ogni altro adempimento, direttamente o indirettamente, connesso e/o derivante per l'esecuzione delle finalità della presente Convenzione.
4. Tale struttura di supporto operativo, anche attraverso il miglior utilizzo della rete Internet/Intranet, dovrà garantire il miglior utilizzo delle risorse con conseguente valorizzazione e specializzazione delle competenze attivate.

Articolo 5. Compiti

1. La funzione fondamentale associata oggetto della presente Convenzione concerne la gestione delle seguenti attività:
 - a) organizzazione e gestione del servizio e del personale ad esso adibito;
 - b) eventuale predisposizione di modelli e schemi di bando che i Comuni aderenti possono utilizzare, al fine di consentire la standardizzazione delle attività di gara;
 - c) eventuale collaborazione nella redazione dei capitolati speciali di appalto;
 - d) definizione con gli enti aderenti dei criteri di aggiudicazione delle gare ed eventuali atti aggiuntivi;
 - e) definizione in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
 - f) redazione degli avvisi da pubblicare sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e degli estratti da pubblicare sui quotidiani, nonché le lettere di invito;
 - g) cura degli adempimenti connessi allo svolgimento della procedure di gara in ogni sua fase, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei

- contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- h) risposta alla eventuali FAQ pervenute in sede di pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara e relative all'aspletamento della procedura di gara;
 - i) nomina della commissione giudicatrice;
 - j) provvedere all'aggiudicazione provvisoria attraverso l'approvazione dei verbali di gara;
 - k) cura degli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico – giuridici per la difesa in giudizio;
 - l) collaborazione con l'Ente aderente ai fini della stipulazione del contratto d'appalto in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa e trasmissione all'Agenzia delle Entrate per la registrazione;
 - m) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - n) cura dei servizi all'utenza;
 - o) gestione delle risorse finanziarie;
 - p) stipula di accordi, convenzioni, protocolli di intesa, adesioni con altri Enti o associazioni;
 - q) ulteriori compiti che gli l'Amministrazione affiderà alla funzione associata.

Articolo 6. Le procedure adottate

1. L'Unione, in quanto centrale di committenza, nell'esecuzione dei compiti ed attività ad essa affidate adotta le seguenti procedure:
 - a) assume l'impegno, entro venti giorni dalla ricezione della determina a contrattare ad attivare la procedura di gara, salvo motivate ed eccezionali circostanze che potrebbero determinare un ritardo nell'attivazione della procedura di gara;
 - b) a seguito del completamento della procedura di aggiudicazione, rimette, mediante posta elettronica certificata la documentazione di gara, all'Ente aderente interessato, unitamente al verbale di aggiudicazione provvisoria affinché l'Ente aderente, previa verifica del possesso dei requisiti, provveda alla determinazione di aggiudicazione definitiva e agli altri atti conseguenziali;
2. Nello svolgimento delle procedure predette l'Unione, potrà in ogni tempo richiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente.

Articolo 7. Prerogative e attribuzioni dell'Unione

1. Nello svolgimento delle funzioni delegate, l'Unione opera con lo scopo di assicurare il migliore assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti agli Enti Locali, sulla base della normativa e delle disposizioni vigenti e tenuto conto delle linee guida determinate dall'organismo di indirizzo, programmazione e controllo del Comune e rese note, nelle modalità stabilite dalla presente Convenzione, agli organi statutari dell'Unione.

Articolo 8. Dotazione organica

1. La dotazione organica e la responsabilità della centrale di committenza sarà determinata dall'Unione, sulla base degli indirizzi provenienti dai Comuni aderenti, oltre che a fronte delle risorse disponibili e del personale assegnato dagli enti all'Unione stessa.

2. Gli eventuali rapporti di lavoro, gli incarichi, i contratti, le procedure di selezione o reclutamento saranno determinati dall'Unione, su indicazione degli organi competenti, fermo restando che laddove possibile, dovrà essere privilegiato e incentivato, anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificativi, l'utilizzo di professionalità esistenti presso gli Enti attraverso l'attivazione delle forme di assegnazione temporanea o di convenzioni, secondo le disposizioni vigenti.
3. La dotazione organica di cui al comma 1 potrà subire variazioni in relazione alle esigenze della struttura, previa indicazione dell'Ente aderente.

Articolo 9. Dotazione tecnica

1. Il Comune associato potrà conferire all'Unione, a titolo permanente o temporaneo, a titolo gratuito od oneroso, beni mobili ed immobili, arredi ed attrezzature tecniche da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione.
2. I beni mobili ed immobili, gli arredi e le attrezzature tecniche di cui al precedente comma, in caso di recesso, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Articolo 10. Rapporti finanziari

1. Il costo complessivo per il funzionamento della centrale di committenza, da determinarsi da parte dell'Unione, sarà quantificato alla conclusione del primo anno di attività e sarà soggetto a variazione nel corso degli anni successivi.
2. Gli eventuali oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla stessa, ovvero sulla base di accordi definiti tra i Sindaci dei Comuni che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti.
3. Per il funzionamento della centrale di committenza, l'Ente si impegna a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, e a rimborsare trimestralmente i costi sostenuti dall'Unione.

Articolo 11 - Rendicontazione delle spese e rapporti finanziari

1. L'Unione compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute, da inviarsi ai Comuni convenzionati entro il 15 gennaio dell'anno successivo, al fine del versamento delle somme a conguaglio.
2. Il Comune convenzionato provvederà al versamento delle somme occorrenti trimestralmente.
3. L'Unione si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.
4. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno essere portati in detrazione in sede di rendicontazione.

Articolo 12 – Durata

1. Le attività previste dalla presente Convenzione iniziano dalla data della sottoscrizione.
2. La presente convenzione ha validità di anni tre.
3. È possibile recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da effettuarsi entro il 31 ottobre di ogni anno e valevole a partire dall'anno successivo purché venga mantenuto

l'esercizio della funzione fondamentale in forma associata, da parte del Comune obbligato ed osservato ogni adempimento di legge.

4. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.
5. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente Convenzione.

Articolo 13 – Ammissione di nuovi Comuni o Enti

1. Altri Comuni possono aderire alla presente convenzione, previa adozione di apposita deliberazione consiliare assunta dall'Unione e dagli altri Comuni convenzionati con l'Unione stessa per lo svolgimento della funzione in oggetto.
2. Il recesso di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede mediante accordi attuativi deliberati dai Consigli, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs n.267/2000.

Articolo 15 – Esenzioni per bollo e registrazioni

La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B, art. 16 e del decreto ministeriale 20 agosto 1992, mentre non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi del comma 1 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Atto redatto dal, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. pagine, che viene firmato dalle parti e che verrà trasmesso ai competenti uffici regionali.

Sottoscrizione di tutti i partecipanti.

